

DECISIONE N. 1324/89/CECA DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1989

che modifica la decisione n. 708/89/CECA che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, laminati a freddo, originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni⁽¹⁾, come rettificata⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni nell'ambito del comitato istituito dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue :

- (1) Con la decisione n. 708/89/CECA della Commissione⁽³⁾ è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a freddo, originari della Jugoslavia.
- (2) Al fine di assicurare una corretta applicazione della decisione n. 708/89/CECA è necessario eliminare il codice NC 7209 90 90 dalla classificazione dei prodotti oggetto della procedura. Nella versione greca il codice NC « 7209 41 90 » deve essere sostituito con « 7209 41 00 », mentre nella versione italiana della descrizione dei prodotti il termine « spessore » deve essere sostituito dal termine « larghezza ».

- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 708/89/CECA, con effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione n. 708/89/CECA il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati (esclusi gli acciai detti « magnetici »), di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, corrispondenti ai codici NC 7209 11 00, 7209 12 90, 7209 13 90, 7209 14 90, 7209 21 00, 7209 22 90, 7209 23 90, 7209 24 91, 7209 24 99, 7209 31 00, 7209 32 90, 7209 33 90, 7209 34 90, 7209 41 00, 7209 42 90, 7209 43 90, 7209 44 90 e 7209 90 10, originari della Jugoslavia ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione si applica a decorrere dal 22 marzo 1989.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 14.